

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

(Approvato con Deliberazione di C.C. N° 03 del 01/02/2017)

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento, adottato in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265 e al D.P.R. 10.09.2005 n. 285, della Legge Regionale n.12 del 24 novembre 2001 aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 7 del 25 luglio 2013, ha per oggetto le norme dirette ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2. Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Responsabile del Servizio che li espleta mediante il personale comunale.

La manutenzione del cimitero così come la custodia e tutti i servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31, 32, 33, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Al fine di raggiungere obiettivi di efficienza, efficacia e contenimento delle spesa, viene demandata alla Giunta Comunale la decisione in ordine alla possibilità di esternalizzare i servizi nelle forme di legge anche congiuntamente ad altri Comuni.

Art. 3. Disposizioni generali e obblighi

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Art. 4. Presunzione di legittimazione

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, cappelle di famiglia, tombe di famiglia, ecc..) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti ecc.) , s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 5. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a. le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c. le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d. le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti in linea retta entro il 1° grado sepolti nel cimitero del Comune;
- e. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
- g. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 6. Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a. l'ingresso e visita al cimitero;
- b. raccolta e deposizione delle ossa in ossario comune;
- c. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 18;
- d. la fornitura della bara e la fornitura del trasporto funebre per le salme di persone decedute in stato di indigenza, lo stesso accertato nei modi previsti dalla normativa vigente e cioè, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite dei servizi sociali comunali, con le modalità del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 109, quale modificato dal Decreto Legislativo 3.5.2000, n. 130 e relativi strumenti di attuazione.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 7. Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 8. Registro cimiteriale

Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, ovvero il soggetto appositamente incaricato, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento e la descrizione della struttura e della tipologia dei materiali di cui è costituito il feretro;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 9. Planimetria cimiteriale

Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala, preferibilmente 1:200, dei cimiteri del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 10. Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a. l'orario di apertura e chiusura;
- b. copia del presente regolamento;
- c. planimetria cimiteriale;
- d. l'elenco dei campi all'interno dei quali sono previste le esumazioni ordinarie nel corso dell'anno;
- e. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
- f. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- g. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II: ACCESSO AL CIMITERO

Art. 11. Orario

Il servizio di sepoltura, per evidenti ragioni di igiene e salute pubblica, deve essere garantito in tutti i giorni della settimana compresi i festivi. Analogamente va assicurato l'accesso al cimitero per le visite, in tutti i giorni della settimana compresi i festivi.

Nell'ambito del principio di cui al precedente comma, il Sindaco stabilisce l'orario di apertura e chiusura del cimitero, variabile per stagioni.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. Prima di effettuare la chiusura dei cancelli deve essere verificata l'assenza di visitatori nel cimitero.

Nel caso di esumazioni straordinarie necessitate per motivi di giustizia e/o per ragioni di pubblico interesse, sarà disposto, dal Sindaco e/o dal personale delegato e per motivi di salvaguardia della salute dei visitatori, divieto temporaneo di accesso al cimitero per il tempo necessario alle operazioni da eseguire.

Art. 12. Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare a piedi scalzi.

È vietato l'ingresso:

- a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso, privi di scarpe o di calzari, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 13. Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 14. Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune, fatte salve le celebrazioni che si tengono annualmente in corrispondenza del periodo di Commemorazione dei defunti corrente ogni 2 novembre.

TITOLO III: DISPOSIZIONI SULLE SALME, FERETRI E TRASPORTO

Art. 15. Deposizione della salma nel feretro

In ottemperanza all'art. 6 della L.R. n. 12/2001, l'Amministrazione Comunale provvede a stipulare apposita convenzione con l'ASL territoriale in merito all'Organizzazione dei Servizi Sanitari di Necropsia che prescrive che i Comuni, in concorso con le A.S.L., istituiscano un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi, in cui sia presente un elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 16. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 16. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm e superiore a 3 cm; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del presente Regolamento, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
- nel caso in cui il trasporto della salma sia superiore ai 100 Km ed a destinazione deve essere cremata o inumata, la cassa di metallo, interna alla cassa di zinco, può essere sostituita con un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Salute (Parere Consulta Regionale prot. n. 2012.0935707 del 18 dicembre 2012);
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra (inumazione), deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È

consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall'unità sanitaria locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo. Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

Art. 17. Trasporti di salme

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Per le salme dirette in Cimiteri di altri comuni o in caso di cadaveri in transito nel Comune di Roccagloriosa, nell'autorizzare la sosta per le onoranze funebri, il competente ufficio comunale deve assicurarsi che il trasporto funebre sia eseguito da impresa che abbia i requisiti di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 12/2001 s.m.i..

Art. 18. Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 16 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza è accertato, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, tramite i servizi sociali comunali con le modalità del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 109, quale modificato dal Decreto Legislativo 3.5.2000 e relativi strumenti di attuazione (*Parere Consulta Regionale prot. n. 2012.0935707 del 18 dicembre 2012*);

Art. 19. Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DEL CIMITERO

Art. 20. Zonizzazione cimiteriale

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero sono ubicate anche aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Gli interventi edilizi da realizzare dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative tecniche, urbanistiche **ed ambientali** vigenti.

Art. 21. Piano regolatore cimiteriale (PRC)

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda A.S.L.: si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) tumulazioni individuali in cappelle di famiglia;
- c) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi in tombe di famiglia
- d) loculi da dare in concessione;
- e) ossari da dare in concessione;
- f) ossario comune;
- g) locali adibiti ad ossario comune;
- h) ossario comune con loculi per categorie specifiche;
- i) camera mortuaria;
- l) obitorio o locale di osservazione;
- m) locali per il personale di custodia;
- n) locali per servizi igienici;
- o) viali di accesso e di distribuzione;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

All'interno dei campi di inumazione comune è possibile individuare, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 22. Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero, qualora si recepiscono ulteriori aree, è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o dalla G.C., destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Art. 23. Campi di inumazione – Dimensione dei fossi

Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

La numerazione dei fossi deve corrispondere a quanto indicato nella planimetria redatta allegata al piano regolatore cimiteriale.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a quanto dettato dalle norme vigenti. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,50 e la larghezza di metri 1,00 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 24. Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo 3° comma, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo così come indicato in mappa.

Sul cippo dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere installato, in sostituzione del cippo, un copritomba ed una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali sono quelle fissate con la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/2014 e tanto nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali.

Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 25. Tumulazione – Dimensioni e caratteristiche dei tumuli

Sono a tumulazione le sepolture di feretri in opere murarie (loculi o cripte di cappelle e tombe di famiglia) costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e che non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti e ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 26. Conservazione dei resti mortali – Dimensioni degli ossari

I resti mortali di esumazioni ed estumulazioni vanno conservati in idonei contenitori metallici e depositi nelle nicchie ossari sia collettive che private e/o in concessione.

Il modulo base di una nicchia ossario è di mt 0,60 x 0,60 con profondità di 70 cm, configurato in modo tale da contenere un massimo di quattro resti mortali.

E' consentito la realizzazione di nicchie ossari di dimensioni maggiori di 0,60 x 0,60 aggregando più moduli base e cioè cm 60x120, oppure 60x180, sempre con profondità di 70 cm.

Le nicchie ossario saranno ubicate, in maniera aggregate, lungo murature adatte a contenerle, sia in spazi fuori terra che entroterra.

E' consentito la realizzazione di ossari con dimensioni minori, purché non inferiori a mt. 0,30, mt. 0,30 e m. 0,70. Questo tipo di ossario di piccole dimensioni, ben si adatta anche come cinerario per la conservazione delle ceneri di defunti.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 27. Ossario comune

In ogni cimitero, ove non presente, si deve prevedere un ossario comune ove vengano raccolte e depositate le ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni di salme completamente mineralizzate e non richieste dei familiari per altre destinazioni. Tale manufatto dovrà essere custodito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico, difeso dalle infiltrazioni di acqua e facilmente ispezionabile dagli addetti. Dovranno inoltre prevedersi quelle cautele atte a prevenire atti vandalici.

Art. 28. Dimensioni e tipologia di cappelle di famiglia

I nuovi lotti da dare in concessione ai privati per l'edificazione di cappelle di famiglia non possono avere una superficie maggiore di 16 mq. Si fa eccezione nel caso di lotto d'angolo nel qual caso, per motivi di accessibilità, di luce ed areazione, può essere concessa una superficie sino a 20,00 mq.

Le cappelle di famiglia devono avere altezza massima fuori terra non superiore a m. 5,00 e possono essere costruite sia in muratura ordinaria che in calcestruzzo in base alle preesistenze limitrofe (in ogni caso sarà necessario acquisire preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio circa le modalità costruttive e di impiego dei materiali). Per altezza si intende la differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione

esterna, e il livello costituito dalla linea inferiore di gronda del tetto o del solaio piano. L'aggetto della gronda dovrà essere non superiore ad 1/5 dello spazio interposto tra le cappelle. La distanza tra pareti cieche fronteggianti di cappelle contigue non può essere inferiore a 60 cm.

Le costruzioni devono avere una tipologia quadrangolare in pianta, con eventuale ipogeo ubicato al livello interrato contenente loculi ed ossari disposti su cinque livelli compreso il piano terra. Nello spazio sovrastante, sulle pareti laterali, vanno ubicate le cellette ossario contenenti i resti mortali. La morfologia deve essere a linee semplici secondo le indicazioni metodologiche dell'architettura contemporanea. Per la costruzione delle cappelle si applica il DPR 380/2001 e ss.mm.ii..

E' in ogni caso demandato alla Giunta Comunale l'approvazione degli schemi tipo delle cappelle di famiglia in ragione delle peculiarità dei Cimiteri Cittadini.

Art. 29. Dimensioni e tipologia delle edicole

I lotti da dare in concessione ai privati per l'edificazione di edicole/tombe di famiglia non possono avere una superficie maggiore di 8,00.

Le tombe di famiglia, in pianta a forma rettangolare, hanno l'ipogeo destinato alla tumulazione e la parte superiore, con cellette ossario, destinata a contenere resti mortali.

Le costruzioni devono avere altezza massima non superiore a m. 4,00 e possono essere realizzate sia in muratura ordinaria che in calcestruzzo. Per altezza si intende la differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, e il livello costituito dalla linea inferiore di gronda del tetto o del solaio piano. L'aggetto della gronda dovrà essere non superiore ad 1/5 dello spazio interposto tra le opere edilizie. La distanza, misurata fuori terra, tra parete limitrofe di tombe contigue non può essere inferiore a 50 cm.

E' in ogni caso demandato alla Giunta Comunale l'approvazione degli schemi tipo delle tombe di famiglia in ragione delle peculiarità dei Cimiteri Cittadini.

Art. 30. Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

TITOLO V: ORNAMENTO DELLE AREE CIMITERIALI

Art. 31. La manutenzione dell'area

Sarà cura del comune o del concessionario mantenere e potenziare il verde esistente, provvedere alla pulizia dei viali, dare decoro all'ambiente.

Art. 32. Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ovvero il soggetto individuato, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni, da parte dell'ente comunale, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 33. Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO VI: INUMAZIONI E TUMULAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34. Inumazione e Tumulazione- Definizione dei termini e metodologia

Inumazione: seppellimento nel terreno della salma contenuta in una cassa di legno.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, salvo deroga degli organi competenti, e sono assegnate ogni qualvolta ne sia richiesta una nuova sepoltura.

Nel caso di riduzione della durata decennale dell'inumazione, il comune deve essere autorizzato dalla Regione, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale Campania n. 1948 del 23.05.2003.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Tumulazione: consiste nel disporre il feretro in nicchie o loculi separati, costruiti in muratura.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e l'art. 25 del presente regolamento.

Art. 35. Tumulazione provvisoria

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente tumulato in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Resp. del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi.

Il canone di utilizzo, da versare anticipatamente, è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate per intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi e previo pagamento dei diritti relativi.

Tale intervento è da considerarsi come estumulazione straordinaria (prima di venti anni dalla data di tumulazione) e quindi dovrà essere eseguito solo in presenza del coordinatore sanitario della ASL competente per territorio, il quale dovrà constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, si potrà consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento, così come stabilito dall'art. 88 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.

Art. 36. Esumazioni ordinarie

Il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni, salvo deroghe dell'autorità competente. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno (*Parere Consultata Regionale prot. n. 2012.0935707 del 18 dicembre 2012*).

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento ed eseguite a cura degli operatori cimiteriali.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo **42**.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 37. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali comunali e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale e all'Albo Comunale con congruo anticipo di almeno 3 mesi.

L'area cimiteriale dove devono avvenire le esumazioni verrà recintata con pannelli tali da impedire sia l'accesso al personale non addetto che la visione delle operazioni. L'area includerà un numero di tombe tali da essere esumate in un mese circa. Le operazioni di esumazione devono avvenire e si devono concludere all'interno del recinto predetto.

Art. 38. Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e cioè dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno successivo.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio dell'Azienda A. S. L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Tutte le esumazioni straordinarie si eseguono in presenza del medico preposto dalla ASL competente per territorio e non solo quelle ordinate dall'autorità giudiziaria.

Art. 39. Estumulazioni

L'estumulazione consiste nell'apertura del tumulo (loculi, cripte, cappelle, ecc.) e si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Estumulazioni ordinarie

Vengono eseguite:

- a) allo scadere delle concessioni temporanee; i Servizi Cimiteriali provvedono a spedire agli interessati, 30 giorni prima della scadenza, un avviso contenente tutte le informazioni necessarie.
- b) su richiesta dei familiari per le concessioni perpetue, non prima di 20 anni dalla tumulazione.

La mineralizzazione delle salme estumulate deve essere certificata dal personale medico dell'ASL a ciò delegato.

Gli interessati devono presentare domanda ai Servizi Cimiteriali del Cimitero di competenza.

I resti delle salme mineralizzate possono essere collocati in ossari, in loculi perpetui, in tombe di famiglia, trasferiti fuori Comune o deposti nell'ossario comune (quest'ultima sistemazione è gratuita). Le salme non mineralizzate devono essere inumate per un periodo minimo di 5 anni, se non si fa uso di sostanze biodegradanti ed in 2 anni se si fa ricorso all'impiego delle suddette sostanze, non nel campo appositamente predisposto.

Estumulazioni straordinarie

Sono straordinarie tutte le estumulazioni effettuate prima dei termini previsti per quelle ordinarie e vengono autorizzate esclusivamente per traslazioni, trasporto in altro comune, cremazioni.

Gli interessati devono presentare domanda ai Servizi Cimiteriali del Cimitero di competenza.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Le estumulazioni straordinarie, a richiesta dei familiari, possono essere effettuate solo nel caso in cui il feretro debba essere trasferito ad altra sepoltura nello stesso cimitero o in altro cimitero o nei casi in cui debba essere cremato e a seguito dell'autorizzazione del sindaco.

Tale tipo di estumulazione dovrà essere eseguita in presenza del coordinatore sanitario della ASL competente per territorio, così come riportato nell'art. 34 ultimo periodo del presente regolamento.

Art. 40. Avvisi di scadenza e modalità per le estumulazioni

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'ASL ove previsto, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Art. 41. Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono a pagamento.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria l'onere del pagamento della tariffa grava sulla parte processuale che ha richiesto al giudice il provvedimento di esumazione o nel cui interesse la disposizione è stata emessa, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Art. 42. Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 43. Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, o suo delegato, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

I rifiuti cimiteriali nonché gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e dal D.Lgs. n. 152/2006 (Parere Consulta Regionale prot. n. 2012.0935707 del 18 dicembre 2012).

TITOLO VII: CREMAZIONE

Art. 44. Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 45. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui al 1° comma dell'art. 79, del D.P.R. 10.06.1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza.

Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Art. 46. Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

a) Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti, espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
5. In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.

b) Modalità di conservazione

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata;

- b) inumata se è costituita di materiale biodegradabile;
- c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del DPR n. 285/1990;
- d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

c) Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6 del DPR n. 285/90;
 - b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
 - c) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001.

d) Crematori

1. La realizzazione di nuovi crematori avviene in conformità a quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.
2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare crematori. La regione concede tale autorizzazione tenendo conto delle esigenze territoriali.
3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo anche ricorso allo strumento della finanza di progetto.

e) Senso comunitario della morte

1. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

f) Informazione ai cittadini

1. I comuni e la regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
2. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
3. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizioni da adottare relativamente al defunto anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla regione e dai comuni.”

TITOLO VIII: CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 47. Concessioni per sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale o secondo le indicazioni della G.C., l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o dal concessionario. Le aree possono essere concesse in uso esclusivamente per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, o per la conservazione di resti mortali.

La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero al titolo IV.

Le concessioni in uso dei manufatti riguardano:

- a) cappelle di famiglia, per sepolture di famiglie in ipogeo con sovrastante vano contenente ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.
- b) edicole per sepolture di famiglie e collettività in ipogeo con sovrastanti loculi a parete a più posti, con ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.;
- c) ossari costituiti da un insieme di loculi o ossarietti, o anche urne cinerarie per la conservazione di resti mortali, costruiti dal comune o dal concessionario;

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di quanto previsto nell'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata mediante scrittura privata, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Art. 48. L'atto di concessioni per sepolture private

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 49. Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (tombe e cappelle di famiglia);
- b) in 30 anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le eventuali sepolture private individuali a tumulazione che non siano destinate alle sepolture per famiglie.

Per le concessioni di cui ai precedenti punti a) e b), a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo. Per le concessioni di cui al precedente punto c) è consentito il prolungamento della concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere i quaranta anni di tumulazione.

Per le sepolture singole a tumulazione, nel caso in cui la sepoltura privata individuale venga liberata dal feretro a seguito di estumulazione ordinaria, prima della scadenza della concessione, si determina la scadenza anticipata della stessa e la sepoltura privata ritorna alla disponibilità dell'ente senza che il Concessionario o i suoi eredi possano pretendere nulla dal Comune.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto medesimo.

La concessione si trasmette agli eredi legittimi del concessionario, escluso ogni altro. Il subentro nel contratto di concessione deve essere perfezionato a richiesta del/dei nuovi concessionari entro 12 mesi dalla data di decesso del concessionario. Decorso inutilmente tale periodo il responsabile di polizia mortuaria espleta un'indagine al fine di individuare gli eredi legittimi ai quali notificare diffida ad adempiere all'obbligo di cui sopra. In ulteriore difetto, o in mancanza di erede/eredi legittimi, l'area e l'eventuale manufatto viene ricondotto alla proprietà e disponibilità comunale.

Per i rinnovi e per i prolungamenti delle concessioni si applica il tariffario vigente al momento della richiesta.

Art. 50. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero può essere riservata, su proposta della G.C., apposita zona detta "*degli Uomini Illustri*" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che hanno dato un contributo rilevante alla vita sociale, culturale, politica, religiosa della comunità locale.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "*cittadini benemeriti*"

La concessione in uso delle sepolture di cui innanzi, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 51. Vigenza di precedenti concessioni

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Le concessioni esistenti i cui concessionari siano deceduti, dovranno essere regolarizzate nel termine di mesi 12 (dodici) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 52. Regolarizzazione di tutte le precedenti concessioni

Gli uffici comunali procederanno all'elenco di tutte le opere e manufatti edilizi cimiteriali destinati a sepoltura e/o a conservazione dei resti mortali. Per ogni opera cimiteriale in uso a privati quali cappella di famiglia, tomba di famiglia, loculo per ossario, si redigerà apposito elenco e sarà verificata la regolarità della concessione e la sua scadenza. Ad ogni opera cimiteriale di tipo privato (cappella di famiglia, tomba di famiglia, loculo ossario) dovrà corrispondere una concessione; gli uffici comunali effettueranno i dovuti riscontri con i documenti in archivio.

Per le opere cimiteriali per le quali non esiste idonea documentazione presso gli uffici comunali ne sarà dato avviso pubblico e saranno invitati i cittadini interessati, in possesso di documentazione attestante idoneo titolo concessorio, a presentarlo entro dodici mesi.

Per le opere cimiteriali prive di titolo, per le quali sia trascorso oltre un ventennio dall'ultima tumulazione, il Comune rientrerà nella immediata disponibilità dell'area e del manufatto e provve-

derà alla riduzione dei resti mortali presenti nel manufatto medesimo ed al loro collocamento nell'ossario comune, fatta salva la eventuale collazione in altro manufatto su richiesta dei familiari e previo pagamento delle tariffe vigenti.

Per le opere cimiteriali prive di titolo per le quali sia trascorso meno di un ventennio dall'ultima tumulazione e si dimostri la titolarità in quanto erede del defunto, ovvero il possesso pacifico e non violento, verrà stipulato, ove ritenuto compatibile con l'esigenza di utilizzo degli spazi cimiteriali su insindacabile valutazione dell'Ente, nuovo contratto concessorio, ora per allora, con data di scadenza come per il rinnovo delle concessioni. Sarà dovuto il pagamento delle vigenti tariffe fissate come per le concessioni in rinnovo.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"*immemorabile*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Per le opere cimiteriali (tombe e cappelle di famiglie, ossari) per le quali non risultano assegnari e ne tanto meno ci sia stata legittima richiesta da parte di soggetti interessati di cui ai commi precedenti, il comune di Roccagloriosa rientra nel legittimo possesso dell'opera, così come previsto agli art. 49 e art 61, con facoltà di disporre nuova assegnazione.

Per la regolarizzazione di tutte le concessioni per le quali, alla data di approvazione definitiva del presente regolamento, sia stata avviata la relativa procedura si applicano:

- i precedenti atti regolamentari dell'Ente sia in riferimento alle norme che al quadro tariffario.
- si applica quanto previsto dal successivo art. 56 del presente regolamento;

Per le regolarizzazioni in corso saranno rispettate, inoltre, le seguenti norme:

- dovranno essere portate alla sottoscrizione del relativo atto di concessione entro il termine di anni 1 dalla data di adozione ed approvazione del presente regolamento, pena l'archiviazione del procedimento e l'avvio di nuova procedura di regolarizzazione nel rispetto del presente regolamento e del nuovo quadro tariffario che sarà adottato dall'Ente.
- ove si renda difficoltoso individuare i concessionari, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale provvederà alla relativa identificazione secondo i criteri fissati al successivo art. 55 mediante pubblicazione all'albo Comunale per la durata di 60 giorni dell'elenco dei concessionari individuati e procederà alla formalizzazione della Concessione con coloro che abbiano fatto espressa richiesta, ovvero siano stati identificati quali concessionari.
- limitatamente alle tombe di famiglia esistenti nel Cimitero del Capoluogo, il concessionario dovrà impegnarsi, in sede di sottoscrizione dell'atto di concessione, a provvedere, nel corso

dell'esercizio del diritto concesso, alla realizzazione di tutti gli interventi di ristrutturazione occorrenti ad adeguare il manufatto oggetto di concessione agli schemi tipo che saranno approvati dall'Ente secondo gli standards "minimi" dimensionali previsti nel presente regolamento. A seguito dei lavori di ristrutturazione di provvederà ad aggiornare l'atto di concessione al vigente regolamento e secondo le vigenti tariffe.

Art. 53. Modalità di concessione

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 47, e nei limiti previsti dal piano cimiteriale, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità:

- la residenza da almeno cinque anni nel comune di Roccagloriosa;
- la nascita nel comune di Roccagloriosa anche senza residenza successiva;
- la data di presentazione della domanda di concessione;

Nel caso di richiesta di assegnazione di loculi ossario, indipendentemente dalla residenza, si tiene conto del numero di esumazioni o estumulazioni da eseguirsi nei cimiteri di Roccagloriosa riguardanti parenti del richiedente.

Art. 54. Pagamento della concessione

Il pagamento per la concessione di opere cimiteriali di nuova costruzione da realizzare da parte del comune o del soggetto concessionario il cittadino assegnatario dovrà versare al comune, o al soggetto concessionario, al momento della stipula del rogito di concessione, un acconto pari al 30% del totale dovuto; la restante somma potrà essere versata in due restanti rate, entrambe pari al 35% del totale dovuto, la prima entro sei mesi e la seconda entro i dodici mesi dal momento della stipula.

Il pagamento della concessione relativa alle aree per la realizzazione di cappelle o tombe di famiglia, da costruirsi in proprio, dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione e, comunque, prima della stipula del contratto. Per le aree assegnate e non ancora disponibili, il pagamento dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:

- 30% entro 30 gg. dalla assegnazione;
- 70% entro 30 gg. dalla comunicazione di disponibilità dell'area e, comunque, prima della stipula del contratto.

Tutti termini di pagamento sopra indicati sono perentori. Il mancato loro rispetto comporta, dopo una diffida a provvedere entro i successivi 10 gg., la revoca della assegnazione ed il trattenimento, a titolo di penale, degli acconti versati.

La stipula della scrittura privata dovrà avvenire nella sede Comunale, il tutto nelle forme stabilite nei regolamenti vigenti.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto alla sola restituzione della somma versata dai richiedenti.

Art. 55. Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 5, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, di qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze dei Cimiteri.

Qualora il Comune non possa garantire la tumulazione provvisoria o definitiva, previa approvazione del responsabile del servizio, nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

TITOLO IX: RINUNCIA, DECADENZA, ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 56. Divisione e subentri

La concessione può avere anche più intestatari.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto di uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del comune, più concessionari di una unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune.

In caso di decesso dell'unico concessionario o degli altri concessionari, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55 e seguenti del presente regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della Concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsa la durata della concessione in essere, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.

Art. 57. Rinuncia a concessione di ossario

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di ossario quando il loculo non è stato occupato da resti mortali o quando, essendo stato occupato, i resti mortali sono trasferiti in altro luogo idoneo. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma così determinata:

- 60% della tariffa in vigore al momento della rinuncia se il contratto di concessione sia stato stipulato entro 5 anni dalla rinuncia;
- 40% della tariffa in vigore al momento della rinuncia se il contratto di concessione sia stato stipulato entro 10 anni dalla rinuncia;
- 20% della tariffa in vigore al momento della rinuncia se il contratto di concessione sia stato stipulato oltre 10 anni dalla rinuncia;

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 58. Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere sulla quali non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione. In tal caso spetterà al concessionario il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 59. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto, al costo di costruzione o ricostruzione, ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 60. Revoca

Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto almeno un mese prima, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 61. Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "10" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 55;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 65, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 64;
- f) quando, alla morte degli aventi diritto, nessun soggetto abbia richiesto, in qualità di erede legittimo, la voltura della concessione nel termine di un anno dall'evento.
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 62. Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 63. Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 48, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO X: COSTRUZIONI E LAVORI CIMITERIALI

Art. 64. Manutenzione delle opere private

La manutenzione delle sepolture private (tombe e cappelle di famiglia) spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. Gli interventi di manutenzione sono quelli descritti nel

punto successivo, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Per la realizzazione dei suddetti lavori, il singolo concessionario dovrà presentare apposita documentazione progettuale (definita nel Regolamento Edilizio Comunale) ai fini del rilascio del necessario titolo abilitante da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, così come previsto dalla normativa tecnica ed edilizia vigente al momento della richiesta di realizzazione lavori.

Sulle sepolture private (tombe e cappelle di famiglia) sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia e restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia così come descritti all'art. 10 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Il progetto dei suddetti interventi devono comunque essere prevedere l'utilizzo di materiali conformi alle indicazioni del Titolo IV della L.R. n. 35/87, oltre a rispettare le prescrizioni tecniche previste dal D.P.R. 285/90 s.m.i. e anche dalla L.R. 9/1983 s.m.i.

Nelle sepolture private costruite dal Comune, in particolare gli ossari, la manutenzione ordinaria e straordinaria oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia e risanamento e restauro conservativo viene eseguita dal Comune con oneri a carico del concessionario o dei suoi aventi causa.

Per la manutenzione straordinaria e agli interventi di ristrutturazione edilizia e risanamento e restauro conservativo il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.

Qualora il concessionario non provveda al pagamento degli oneri, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione, dopo la diffida a provvedere entro 30 gg.

E' a carico dei concessionari la manutenzione relativa a:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

In ogni caso si precisa che ¹:

- ***nel caso di nuove costruzioni di cappelle o tombe private e nel caso di loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'attività di edilizia cimiteriale ed il connesso***

¹ Precisazione inserita a seguito delle osservazioni della Consulta Regionale di cui al verbale del 28/12/2016, trasmesse al Comune di Roccafloriosa con nota prot. n. 2017.0012137 del 9/1/2017, assunta al prot. n. 156 in data 12/1/2017.

procedimento tecnico amministrativo sarà regolamentato tenendo presente le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania;

- **Nel caso di, ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti dovranno ottemperare: alle Nuove Norme per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008) e s.m.e i.; alla L.R. 7 gennaio 1983, n.9 e s.m.e i.; a quanto previsto dalle Norme dell'Autorità di Bacino competente; al D.P.R. 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 s.m.i.**
- **La relazione geologica, dovuta, dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, anche la natura fisicochimica dei terreni, nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi ed anche la profondità e direzione della falda idrica.**

Art. 65. Costruzione delle opere - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 47, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 67, entro e non oltre 6 mesi dalla data della stipula della concessione. L' esecuzione delle opere deve avvenire entro e non oltre 24 mesi dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto. Il mancato rispetto dei termini indicati comporta, la decadenza della concessione.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, per una sola volta una proroga di 12 mesi.

Art. 66. Accesso al cimitero per lavori vari

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per la realizzazione dei suddetti lavori, il singolo concessionario dovrà presentare apposita documentazione progettuale (definita nel Regolamento Edilizio Comunale) ai fini del rilascio del necessario titolo abilitante da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, così come previsto dalla normativa tecnica ed edilizia vigente al momento della richiesta di realizzazione lavori.

Le imprese esecutrici dei lavori dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione di lavori edili e impiantistici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. In particolare dovrà essere dimostrata l'iscrizione alla CCIAA per l'attività da svolgere, il possesso del DURC in corso di validità e il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei

lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Inoltre, prima dell'inizio di qualsiasi lavoro, dovrà essere presentato all'Ufficio Tecnico Comunale un cronoprogramma degli stessi e un Piano Operativo di Sicurezza con layout della zona di lavorazione.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento d'eventuali danni.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio, nel rispetto rigoroso di qualsivoglia prescrizione disposta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in discarica autorizzata; in

ogni caso l'impresa deve ripulire l'area di cantiere e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune. È inoltre vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi l'area adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. È inoltre vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo della commemorazione dei defunti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Possono essere impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni in merito all'esecuzione dei lavori. L'U.T.C. accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 12 in quanto compatibili.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte degli imprenditori e/o dei relativi dipendenti, oltre all'eventuale incameramento della cauzione di cui sopra, può comportare la revoca dell'autorizzazione annuale o il suo mancato rinnovo.

Art. 67. Autorizzazioni di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Le nuove costruzioni, così come definite all'art. 3 comma 1 lettera e), di sepolture private (tombe e cappelle di famiglia), e gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definite all'art. 3 comma 1 lettera d) e art. 10 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., sono soggette a Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Per il rilascio del suddetto Permesso di Costruire, il singolo concessionario dovrà presentare apposita documentazione progettuale (definita nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme comunque vigenti in materia) all'Ufficio Tecnico Comunale.

Dovranno essere comunque osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero e la costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 68. Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido con l'imprenditore della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

A titolo di rimborso spese per il consumo di acqua, necessaria per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata, per ciascun manufatto/opera da realizzare, la somma forfetariamente determinata in tariffa.

Art. 69. Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di cappelle o tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale, potrà autorizzare, secondo l'orario che verrà prescritto, depositi temporanei evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate e portare a discarica autorizzata i materiali di scavo e di rifiuto alle discariche.

Art. 70. Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione di piccoli mezzi meccanici delle imprese per l'esecuzione dei lavori, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 71. Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 72. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

In occasione della commemorazione dei defunti, delle festività natalizie e pasquali, devono essere sospesi, almeno dieci giorni prima, tutti i lavori in corso e devono essere sistemati i materiali e le attrezzature da costruzione.

Art. 73. Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o, il personale da questi demandato, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'U.T.C. accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione realizzate e dispone, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale.

TITOLO XI: IL PERSONALE DEL CIMITERO

Art. 74. Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenerne per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare o motivo di risoluzione contrattuale nel caso di affidamento all'esterno dei servizi cimiteriali.

Tutto il personale del cimitero deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/2001 s.m.i., definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/2001).²

TITOLO XII: LE POMPE FUNEBRI

Art. 75. Imprese di Pompe Funebri - Funzioni – Autorizzazioni

Il trasporto di salme, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve, nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

I trasporti di salme si effettuano in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento nonché ulteriori ed eventuali documenti previsti

² Capoverso inserito a seguito delle osservazioni della Consulta Regionale di cui al verbale del 28/12/2016, trasmesse al Comune di Roccagloriosa con nota prot. n. 2017.0012137 del 9/1/2017, assunta al prot. n. 156 in data 12/1/2017.

per legge. Lo stesso incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al responsabile del cimitero di destinazione.

Il personale incaricato presso il cimitero riceve il feretro, controlla le autorizzazioni al trasporto ed alla sepoltura, dispone la sepoltura ed annota nell'apposito registro, redatto in duplice copia, tutte le operazioni eseguite, come disposto dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione al trasporto sia se la salma è diretta al cimitero locale che se è diretta in cimitero di altro comune, tramite l'ufficio anagrafe e stato civile, a seguito di istanza fatta dall'impresa funebre, incaricata dalla famiglia del defunto ad effettuare il trasporto funebre. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata direttamente all'incaricato del trasporto in possesso di specifica qualifica professionale e dipende dall'impresa autorizzata all'esercizio del trasporto di cadaveri.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.

I trasporti funebri all'interno del territorio comunali sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da impresa che dimostri di essere in possesso, in via continuativa e funzionale e congiuntamente, dei seguenti requisiti:

1. Comunicazione di apertura di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari, di vendita di casse funebri e articoli funebri, secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 114/98;
2. Autorizzazione o comunicazione di inizio attività di agenzia di affari e commissioni per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persone di cui all'art. 115 TULPS;
3. Disponibilità dell'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, munita dell'idoneità sanitaria e delle caratteristiche stabilite dall'art. 21 del D.P.R. 285/90, sufficiente ad accogliere i carri funebri dell'impresa ed eventuali carri funebri di passaggio;
4. Disponibilità dei carri funebri da utilizzare per lo svolgimento dei trasporti funebri, muniti dell'idoneità sanitaria e delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90;
5. Documento previsto dal D. Leg.vo 81/08, già art. 4 della L. 626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
6. Personale in possesso dei requisiti formativi definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963, consistente in un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e minimo quattro operatori funebri, tutti assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo, regolamentato dal C.C.N.LL. del settore funebre, regolarmente iscritti all'INPS e all'INAIL;

L'impresa funebre interessata può richiedere l'autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre a condizioni che invii all'Ufficio preposto al commercio (SUAP) istanza di richiesta corredata da documentazione attestanti il possesso dei requisiti di cui al punto precedente e dovrà annualmente dimostrarne la sussistenza.

I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari, per la vendita di casse funebri ed articoli funebri e di soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari e disbrigo di pratiche conseguenti al decesso di persone di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di case funebri al dettaglio ed il solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti, anche in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre in quanto non in possesso dell'autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Solo i soggetti muniti di specifica autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre, e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione di responsabilità prevista, possono svolgere il trasporto funebre.

Il rilascio dell'autorizzazione al trasporto, da chiunque richiesta, è soggetta alla corresponsione di un importo stabilito dalla Giunta Municipale con apposita delibera.

Le imprese che intendono eseguire lavori cimiteriali devono assicurare di essere in possesso di:

1. Dipendenti, con contratto di lavoro subordinato e continuativo.
2. Iscrizione alla CCIAA competente per territorio per l'attività svolta;
3. Regolarità contributiva e previdenziale.

I trasporti funebri all'interno del territorio Comunale sono effettuati da imprese funebri che dimostrino di essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre rilasciato dal Comune di Roccagloriosa, oppure, se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro Comune, devono essere iscritte nel registro regionale, sezione prima di cui all'art. 7 della L.R. n. 12/2001, modificato dalla L.R. n. 7/2013 una volta istituito.³

Art. 76. Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

³ Capoverso inserito a seguito delle osservazioni della Consulta Regionale di cui al verbale del 28/12/2016, trasmesse al Comune di Roccagloriosa con nota prot. n. 2017.0012137 del 9/1/2017, assunta al prot. n. 156 in data 12/1/2017.

- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 4 dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, è vietato alle imprese funebri ⁴:

- ***l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;***
- ***l'esercizio di attività cimiteriali, quali interri, esumazioni, estumulazioni, etc...;***
- ***l'esercizio di arredo lapideo svolto all'interno dei cimiteri;***
- ***la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;***
- ***sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e le abitazioni di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tale luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal comma precedente;***
- ***di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali;***
- ***di utilizzare personale non dipendente e personale sprovvisto dalla qualifica professionale;***
- ***di utilizzare personale, che nell'esercizio delle loro funzioni, non presenti un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personali e dell'ambiente in cui opera;***
- ***chiedere mance.***

⁴ Capoverso inserito a seguito delle osservazioni della Consulta Regionale di cui al verbale del 28/12/2016, trasmesse al Comune di Roccagloriosa con nota prot. n. 2017.0012137 del 9/1/2017, assunta al prot. n. 156 in data 12/1/2017.

TITOLO XIII: TARIFFE E SANZIONI

Art. 77. Tariffe

Ogni anno, entro il 31 marzo e, comunque, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe possono essere variate con Deliberazione di G.C. tenendo in considerazione anche la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 78. Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative nella misura minima di € 25,00 ad un massimo di 500,00 €, così come previsto dall'art. 7 bis del DLGS n. **267/2000**, in relazione all'entità della violazione. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria è autorizzato all'irrogazione delle sanzioni.

TITOLO XIV: LAMPADE VOTIVE

Art. 79. Rinvio di norme.

Per quanto riguarda il presente titolo si fa espresso rinvio alle norme già approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2015.

TITOLO XV: NORME FINALI

Art. 80. Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc) o l'apposizione (di croci, lapidi, busti) o la costruzione (di tombe, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 81. Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) ed alla legge regionale n. 12 del 24 novembre 2001 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) così come modificata dalla legge regionale n. 7 del 25 luglio 2013.

Art. 82. Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 83. Rinvio dinamico.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 84. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva.

La precedente regolamentazione dell'Ente rimane in vigore esclusivamente per quanto previsto all'art. 52 del presente regolamento in relazione alle procedure di regolarizzazione in corso.

Roccagloriosa, 13 gennaio 2017